



SL7/A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot. n. 9044/22603

Bari, li 27.5.1985



OGGETTO: L.R. Promozione dell'Associazionismo e della cooperazione nel Commercio.-



Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia
B A R I

e, p. c.: Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia
B A R I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Regionali
R O M A

(Rif. tele n. 200/5202/PU.150.3.5 del 24.5.85)

CONSIGLIO REGIONALE
A R B I V O

Cat. _____ Fasc. _____
Prot. N. 3658

In relazione alla nota n. 3023 del 26.4.1985 afferente l'oggetto, si riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - ha comunicato ai sensi e per gli effetti dello art. 127 della Costituzione che il Governo - premesso che la legge suddetta doveva essere inviata all'Esecutivo Comunitario ai sensi dell'art. 93/3 del Trattato di Roma - ha rilevato ⁱⁿ ordine alla legge stessa che:

1) L'art. 3, primo comma, riferendo i contributi ivi previsti al "limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio" di cui al successivo art. 5, che invece non indica detto limite, contrasta con il principio generale della certezza del diritto;

2) il medesimo art. 3, secondo e terzo comma (ex art. 9 terzo comma lettera B) numeri 4 e 5, in quanto correlato) non specificando la misura del tasso d'interesse da fissare nella convenzione ivi richiamata, consente di porre a carico dell'operatore commerciale beneficiario il tasso di interesse agevolato inferiore a quello minimo fissato dalla legislazione statale e contrasta perciò con l'art. 109 terzo comma del D.P.R. 616/1977;

3) L'art. 5, secondo comma lettera A), non precisando la quota dello importo percentuale a carico del beneficiario, ma rinviandola alla convenzione, viola i principi della riserva di legge e del buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione;



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

= 2 =

L'art.11, primo comma, prevedendo la retroattività biennale del contributo ivi indicato non trova riscontro nella normativa statale. Inoltre la prevista concessione del contributo in conto interesse pari al 70% della spesa sostenuta è da considerarsi limite massimo anzichè misura fissa;

5) l'art.13, non indicando i distinti capitoli di spesa in relazione alla diversa natura delle singole spese e imputando, in particolare, sullo stesso capitolo le spese correnti e le spese di investimento, viola il disposto di cui all'art.9 lettera A) della legge 335/1976.

Inoltre, all'art.4 punti A) e B) si attua una indiretta e inammissibile articolazione del capitolo di cui trattasi. A ciò si aggiunge che la Regione è tenuta a specificare la portata di ulteriori interventi agevolativi in conto interessi al fine del rispetto dei limiti di cui all'art.109 D.P.R.616/1979; ciò dicasi in particolare per l'agevolazione di cui all'art.3 della legge in esame.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame di codesto Consiglio Regionale.

Con l'occasione il Governo ha peraltro osservato:

- A) circa l'art.4 ultimo comma, che il movimento contabile ivi previsto è da effettuarsi nel rispetto della legge regionale di contabilità;
- B) circa l'art.7 primo comma, che il previsto termine fisso del 30 giugno è da articolarsi in giorni di durata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MASSOCCO)

1